



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

*Roma,*

Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente  
sull'Agricoltura Biologica  
LORO SEDI

ICQRF  
VICO I  
PREF III  
PREF II  
SEDE

ADM - DOGANE - CONTROLLI  
[dir.dogane.controlli@adm.gov.it](mailto:dir.dogane.controlli@adm.gov.it)

ACCREDIA  
[info@accredia.it](mailto:info@accredia.it)

Organismi di Controllo  
LORO SEDI

./.

**Oggetto:** Gruppo Esperti (GREX) e Comitato Produzione Biologica (COP) – 20 e 21 settembre 2022  
(*Hybrid Meeting*)

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più importanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.

**GREX (20 settembre 2022)**

**1. Draft COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../...of xxx amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards detailed production rules for organic salts (PLAN/2022/184)**

La COM ha illustrato l'ultima versione di questa bozza di regolamento delegato (Allegato 1) che tiene conto delle osservazioni fatte dagli SM.

In particolare, la COM ha riferito che le principali osservazioni degli SM hanno riguardato:

- la possibilità di prevedere la produzione parallela
- l'uso di energie rinnovabili
- l'aggiunta di additivi nella produzione del sale biologico.

La COM ha informato i delegati che cinque SM hanno chiesto di fermare questo progetto di regolamento in quanto, non essendo il sale un prodotto agricolo, sono troppe le difficoltà che si riscontrano nello stabilire norme per la produzione biologica in linea con la normativa. La COM ha comunque rappresentato la necessità di stabilire norme dettagliate per il sale bio atteso che dal 1°

MIPAAF - PQAI 01 - Prot. Uscita N.0467660 del 26/09/2022

gennaio 2022 è già possibile produrre e commercializzare sale biologico e, senza alcun regolamento delegato, questo può avvenire in modo diversificato tra i vari SM e nei PT.

Nella descrizione dettagliata del testo la COM ha evidenziato le principali novità.

E' stato inserito nelle premesse del regolamento che:

- dal 1° gennaio 2022, il sale marino e altri sali utilizzabili per alimenti e mangimi sono inclusi nell'ambito di applicazione delle norme biologiche dell'Unione (Allegato I del reg. (UE) 2018/848, di seguito ORR), e, pertanto, possono essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati dall'Unione come biologici se rispettano i principi e le norme generali per la produzione biologica di cui all'ORR;
- i sali di cui sopra possono essere ottenuti con metodi diversi. In particolare, il sale marino e il sale proveniente da salamoia naturale o da laghi salati, sono prodotti a seguito di un'operazione di trasformazione, ad esempio l'essiccazione, mentre altri sali, come i sali di roccia, possono essere prodotti direttamente senza operazioni di trasformazione, ad esempio mediante perforazione e taglio;
- è necessario stabilire un periodo di conversione durante il quale l'unità è gestita secondo le norme di produzione biologica, ma non può produrre prodotti biologici e può essere riconosciuto come parte del periodo di conversione un periodo precedente la notifica, se il prodotto è ottenuto o preparato in una zona che, per un periodo di tre anni antecedenti inizio conversione non sono stati usati prodotti e sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica o l'area in cui il sale è prodotto o preparato soddisfa queste condizioni;
- per garantire che il sale biologico corrisponda alla vera natura del prodotto dovrebbero essere vietati i metodi di lavorazione che ricostituiscono la precedente forma solida dopo una dissoluzione artificiale, come la ricristallizzazione;
- dovrebbero essere vietati alcuni metodi di produzione e di preparazione al fine di proteggere l'ambiente, ridurre al minimo l'uso di energia non rinnovabile e contribuire a un ambiente non tossico.
- dovrebbe essere ammessa l'aggiunta di iodio e altri ingredienti di origine agricola, come le erbe e il sale sarà etichettato come biologico solo se tutti gli ingredienti di origine agricola aggiunti sono biologici.

Tra le novità introdotte ci sono anche le regole di etichettatura del sale (articolo 1) con cui si modifica l'articolo 30 dell'atto di base.

L'Italia ha ringraziato la COM per questa nuova versione, ha chiarito che è favorevole all'adozione di norme dettagliate per garantire uniformità nelle regole di produzione biologica e chiede alcune delucidazioni sul testo nella parte che riguarda la possibilità di commercializzare sale in conversione. Infine, la delegazione italiana ha rappresentato la contrarietà all'obbligo di uso delle energie rinnovabili in quanto requisito difficilmente controllabile e che non trova un riscontro in altre norme dettagliate presenti nel regolamento. L'Italia si è riservata, in ogni caso, di inviare commenti scritti.

La COM cercherà di presentare a novembre un testo consolidato per andare avanti con la procedura di adozione.

Gli enti e le associazioni in indirizzo sono invitati a inviare commenti entro il 10 ottobre p.v.

## **2. Presentation by the Commission of general and organic rules applying to insects production**

La COM ha illustrato i contenuti principali del documento redatto da IPPIF (Allegato 2) e le norme orizzontali in materia di produzione di insetti per alimenti e mangimi.

### 3. Draft Commission delegated Regulation (EU) .../... amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and Council as regards detailed organic production rules for insects for food and feed

La COM, dopo aver illustrato brevemente il documento di lavoro sul progetto di regolamento (Allegato 3) ha informato i delegati che sarà programmato un incontro tecnico con i giuristi per capire quali sono i margini giuridici per predisporre la norma sulla produzione biologica degli insetti e sarà predisposto un mandato per EGTOP.

La COM ha inoltre informato di aver rivisto il *timing* di questo progetto, prevedendo di concludere entro il 2023 in attesa, anche, della completa definizione delle norme orizzontali sugli insetti che ancora non sono definite.

#### **AOB**

##### *Pet food*

La COM ha aggiornato i delegati in relazione alla *lex specialis* sul pet food. Sarà un regolamento del Parlamento e del Consiglio di 5 articoli che detterà le norme di etichettatura per i pet food sulla base di quelle attualmente presenti nell'ORR per il food.

Il documento è ora alla consultazione interservizi che durerà 10 giorni. Al termine di questa fase, nei primi giorni di ottobre, la COM adotterà l'atto e lo invierà alla consultazione pubblica e quindi al Parlamento e Consiglio.

La COM ha informato che la procedura sarà resa il più veloce possibile (compreso il trilogio) per garantire il settore.

#### **COP (20 e 21 settembre 2022)**

##### 1. Procedura di voto

Si avvia la procedura di voto per i seguenti regolamenti:

- *COMMISSION I.A. (EU) .../... of XXX amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1378, and Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2119 and Implementing Regulation (EU) 2021/2307 as regards the use of the qualified electronic seal for the issuance of certificates and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2307 – PLAN/2022/1126* (Allegato 4): volto ad introdurre norme che regolano l'obbligo di utilizzo del sigillo elettronico;
- *COMMISSION I.A. (EU) .../... of XXX amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2325 as regards the recognition of certain control authorities and control bodies for the purpose of importing organic products into the Union – PLAN/2022/461* (Allegato 5): volto ad emendare l'allegato di questo regolamento prevedendo, tra le altre disposizioni, anche l'eliminazione dall'elenco degli OdC indiani coinvolti dei problemi su contaminazioni da ETO in semi di sesamo biologici;
- *COMMISSION I.A. (EU) .../... of XXX correcting Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2325 as regards the recognition of certain control authorities and control bodies for the purpose of importing organic products into the Union – PLAN/2022/1108* (Allegato 6): volto a correggere alcuni errori materiali.

I tre regolamenti sono approvati.

##### 2. Notifications catastrophic circumstances

La COM, in relazione all'applicazione del Reg. (UE) 2022/1450 (Allegato 7) ha informato che sono già pervenute alcune notifiche, in OFIS, per impiego di questa deroga, (BE, DE, NL per singoli operatori) ma che le importazioni di mangimi proteici dall'Ucraina e altri paesi della stessa regione geografica, rispetto alla situazione di inizio conflitto, sono in linea con i dati del 2021 e 2020.

La COM ha ricordato che questa deroga può essere applicata solo per un anno e ha consigliato agli SM di utilizzarla con cautela in quanto, in base ai dati in possesso della COM, al momento non si riscontrano le situazioni di interruzione del commercio di tali prodotti (forse solo per il mais) che avevano indotto la COM ad adottare questo regolamento.

La COM ha inoltre fatto presente che per concedere questa deroga è necessaria una giustificazione e ha sottolineato il fatto di aver ricevuto una lettera da parte di un'associazione ucraina che lamenta la difficoltà a commercializzare i mangimi proteici biologici verso l'UE a causa dell'applicazione della deroga prevista da questo regolamento delegato.

La Polonia ha chiesto alla COM se i mangimi biologici prodotti usufruendo della deroga prevista da questo regolamento, quindi negli SM che l'hanno concessa, possono essere commercializzati su tutto il territorio europeo. La COM si è riservata la possibilità di effettuare un approfondimento giuridico in tal senso perché ritiene che la deroga sia riferita agli allevatori e non ai produttori di mangimi.

### 3. EGTOP

La COM ha aggiornato i delegati in relazione all'attività di EGTOP (Allegato 8) e alle nuove raccomandazioni per i fertilizzanti e PPP (Allegato 9) e mangimi e *pet food* (Allegato 10) presenti negli ultimi report.

Inoltre, la COM ha informato che EGTOP continuerà a lavorare al dossier relativo ai fertilizzanti derivati da allevamenti industriali analizzando i commenti pervenuti dagli SM.

In relazione alla gomma di gellano, per i quali alcuni SM stanno predisponendo dossier per l'utilizzo di prodotto non biologico attesa la difficoltà a produrlo biologico, la COM ha chiarito che è un prodotto agricolo e che manderà un chiarimento scritto in tal senso.

### 4. **B.2.COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1165 of 15 July 2021 authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists - PLAN/2022/165.**

La COM ha illustrato la versione consolidata del testo (Allegato 11) che emenda e corregge il regolamento UE 2011/1165, che tiene conto, soprattutto, delle osservazioni del servizio giuridico. La bozza di regolamento passerà ora alla consultazione interservizi e sarà votato nel COP di novembre.

La delegazione italiana ha rappresentato la necessità di eliminare nel testo due elementi che possono creare problemi interpretativi e applicativi:

- l'indicazione del divieto di impiego di OGM per determinati prodotti, quando questa rappresenta una regola generale che deve valere sempre (anche quando non è scritto);
- le diverse diciture utilizzate per indicare l'origine biologica di alcuni additivi (da materie prime biologiche, da produzione biologica, ecc.) che non consentono di capire in modo chiaro ed univoco quali sono i prodotti ammessi.

La COM ha chiarito che queste indicazioni derivano dalle diciture utilizzate da EGTOP nelle proprie raccomandazioni ma concorda sulla poca chiarezza e si impegna a 'ripulire' il testo con il coinvolgimento di EGTOP in occasione della prossima revisione.

### 5. **B.1. OFIS databases templates**

La COM ha aggiornato i delegati in relazione all'attività che sta portando avanti su questo argomento. Ha ricordato che dal 1° gennaio 2022 tutti gli SM dovrebbero aver implementato tre sistemi per registrare la disponibilità di:

- PRM biologico
- giovanili per acquacoltura biologici
- animali biologici

Dai link ai database nazionali caricati su OFIS è evidente che ancora non tutti gli SM si sono allineati con le disposizioni previste dall'ORR. Benché il ritardo sia comprensibile, la COM ha sollecitato gli SM

a completare l'implementazione di questo obiettivo e a provvedere al trasferimento su OFIS 2 dei link ai database su PRM.

Tra le novità introdotte con il Reg. (UE) 2021/474 vi è l'obbligo di rendere pubblico

- l'elenco delle specie di cui al punto 1.8.5.6
- l'elenco delle specie di cui al punto 1.8.5.7 (specie con deroga generale)

pertanto, sarà necessario che gli SM inseriscano in OFIS 2 il link esatto di queste pagine del proprio sistema nazionale.

Per quanto riguarda i template, la cui ultima versione sarà trasmessa prima possibile, la COM ha illustrato le nuove versioni modificate grazie ai commenti degli SM e ha informato i delegati che sta lavorando con FIBL per capire come gestire i dati presenti nei database. L'obiettivo è soprattutto quello di armonizzare la raccolta dei dati in modo da poterli analizzare.

Gli SM sono invitati ad inviare ulteriori commenti ai template.

## **6. Esenzioni ai sensi dell'articolo 34(2) e articolo 35(8) dell'ORR**

La COM ha condiviso con gli SM il follow-up sulla ricognizione fatta sullo stato dell'arte delle esenzioni a valere sugli articoli 34(2) e 35(8) dell'ORR (Allegato 12).

La COM ha ricordato agli SM che, se si avvalgono della possibilità concessa dall'art. 35(8), devono comunicarlo a COM e agli altri SM.

Ha inoltre informato i delegati che, sentito il servizio giuridico, procederà a rispondere alla Bulgaria con una lettera di chiarimento, in relazione a come procedere con gli operatori che ricadono sia nel caso dell'articolo 34(2) sia dell'articolo 35(8).

La COM ha infine ricordato che gli operatori oggetto di tali esenzioni, ai sensi dell'articolo 38(1), devono comunque essere controllati e sono gli SM a stabilire qual è l'autorità che deve fare questi controlli. In particolare, gli operatori che possono essere esentati ai sensi dell'articolo 35(8) e che effettuano la notifica, possono essere controllati anche dagli OdC.

## **7. B.3. Discussions on the implementation of organic rules (letters of clarification, interpretative notes, FAQs...)**

La COM ha illustrato il contenuto delle nuove lettere di interpretazione (Allegato 13), già pubblicate su SINAB, e in particolare:

- risposta alla DK su importazioni dallo Sri Lanka di prodotti biologici con aromi;
- risposta alla RO su etichettatura del vino con uve biologiche;
- problematiche connesse allo svolgimento delle ispezioni in loco in Ucraina;
- risposta a Giappone su uso di erbicidi;
- risposta a FR su apicoltura: significato dei termini 'essenzialmente' e 'basso impatto ambientale'
- risposta a FR su conformità di un fertilizzante di origine vegetale con alto contenuto di azoto (vinasse, ammonium stillage).

La COM ha informato gli SM su una futura risposta relativamente alla certificabilità del vino dealcolizzato, con la quale si chiarisce che, con le regole attuali non è possibile certificare questo prodotto come biologico ma, con un atto delegato, si potrebbero modificare le norme per consentirlo.

Inoltre la COM, su sollecitazione della Francia, ha chiesto agli SM qual è la situazione circa l'applicazione dell'obbligo di introdurre giovanili biologici in acquacoltura.

## **8. B.6. Discussion on laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council on the details and format of the information to be made available by Member States to the Commission and other Member States on the results of the investigation concerning cases of contamination with products or substances not authorized for use in organic production - PLAN 2022/516**

La COM ha chiarito e illustrato (Allegato 14) le basi giuridiche di questo atto (Allegato 15):

- ai sensi dell'articolo 29(8)b la COM deve adottare un atto esecutivo per stabilire norme uniformi per specificare: i dettagli e il formato delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione e degli altri SM conformemente al paragrafo 6<sup>1</sup> dello stesso articolo 29.
- all'articolo 29(9) è previsto che *'Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le informazioni pertinenti sui casi in cui vi è stata contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzati nell'anno precedente, comprese le informazioni raccolte ai posti di controllo frontaliere, per quanto riguarda la natura della contaminazione riscontrata e, in particolare, la causa, la fonte e il livello di contaminazione, nonché il volume e la natura dei prodotti contaminati. Tali informazioni sono raccolte dalla Commissione attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla medesima e sono utilizzate per agevolare la definizione di migliori prassi volte a evitare la contaminazione'*.

La COM ha quindi illustrato tutte le osservazioni che sono pervenute durante il procedimento del meccanismo di feedback, chiarendo le motivazioni per le quali le proposte ricevute non sono state accettate. In particolare, la COM ha chiarito che dovranno essere inseriti solo i casi di contaminazione indagati con indagine ufficiale e che dovranno essere considerate solo le misure previste dal regolamento UE e non quelle previste a livello nazionale.

Infine, la COM, dopo aver illustrato il progetto di sviluppo di OFIS 2 con le funzionalità per la reportistica di cui all'allegato di questo regolamento, ha informato i delegati che questo regolamento, la cui versione finale sarà disponibile nei prossimi giorni per i commenti finali, sarà votato in un COP speciale che sarà calendarizzato ad ottobre, così che si possa essere operativi prima della fine del 2022 e consentire di rendicontare le contaminazioni riscontrate nel 2022.

## **9. B.7. Indications on how to fill in the model of certificate for organic production in the EU**

La COM ha illustrato le ultime domande (Allegato 16) che ha ricevuto in relazione alla modalità di compilazione del certificato e ha informato gli SM che nel prossimo COP sarà illustrata la bozza del documento che conterrà le indicazioni sulla compilazione del certificato che potrà essere commentata ed emendata, se necessario. In particolare, la COM ha proposto, fatta salva successiva verifica con servizio giuridico, le seguenti risposte:

- il business to business rientra nella categoria 'placing on the market';
- tutte le categorie di prodotto del box 6 possono essere usate in combinazione con tutte le attività del box 5, si riporta nell'Allegato 17, una tabella con esempi di compilazione dei box 5 e 6;
- per un nuovo operatore che ha contemporaneamente sia la produzione biologica che quella non biologica, si deve indicare 'produzione durante il periodo di conversione' perché non indica che tipo di prodotto può vendere;
- se il produttore ha sia produzioni biologiche che produzioni in conversione si possono scegliere due opzioni contemporaneamente;

Per quanto riguarda il codice del box 1, al fine di ottemperare a quanto previsto dal regolamento OCR (articolo 89) che prevede che il codice sia univoco, TRACES attribuirà un codice che non possa essere

<sup>1</sup> 'Le autorità competenti documentano i risultati dell'indagine di cui al paragrafo 1, nonché le eventuali misure adottate al fine di formulare migliori prassi e ulteriori misure volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l'uso nella produzione biologica. Gli Stati membri mettono tali informazioni a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione tramite un sistema informatico che consenta lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione.'

duplicato. Quindi, quando TRACES sarà a regime, il codice non potrà semplicemente essere solo numerico o alfanumerico ma dovrà prevedere anche l'inserimento di una sigla, es. codice dell'OdC.

Il Belgio ha chiesto se i certificati emessi nel 2022 ma ancora validi per tutto il 2023 devono essere caricati su TRACES oppure in TRACES avremo solo quelli emessi nel 2023. La COM ritiene che entro il 2023 tutti i certificati debbano essere riemessi e non sia quindi necessario caricare quelli ancora validi.

L'Italia ha chiesto che questo aspetto sia approfondito con l'indicazione della norma che prevede questo obbligo.

La Svezia ha chiesto se è possibile emettere un certificato per la produzione e uno per la trasformazione per lo stesso operatore. La COM ha detto che questo potrebbe essere un problema perché avremo un unico codice univoco per ciascun operatore e quindi se si fanno più certificati si duplicano le informazioni.

La COM ha infine informato i delegati che, così come concordato anche con EOCC, sta lavorando ad un sistema per condividere con tutti gli interessati le risposte ai singoli dubbi e domande su questo argomento.

#### **10. B.8. Update On TRACES Electronic Certificate Of Operators (OCC)**

Come è stato votato nei regolamenti di cui al punto 1, dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio apporre sui certificati il sigillo elettronico. La COM ha quindi fornito alcune prime risposte (Allegato 18) in relazione a:

1. come integrare il database nazionale come livello intermedio, tra OdC e TRACES, per l'emissione di OCC
2. come assegnare l'identificativo dell'operatore (come il numero EORI) per alcuni specifici operatori (persone fisiche)
3. riepilogo delle opzioni per l'apposizione del sigillo elettronico sui OCC in TRACES

In relazione ai precedenti punti la COM ha chiarito che:

1. è possibile che una banca dati nazionale (NCB) sia interposta nel passaggio tra OdC e TRACES solo se la creazione del certificato e la sua emissione siano effettuati dallo stesso *'user body'*
2. un operatore è di norma identificato con un *'VAT number'*. Nel caso in cui invece un operatore può essere identificato solo con un codice fiscale, la COM ha chiarito che questo può essere inserito in sostituzione del *VAT number* oppure si può scegliere di non inserire alcun identificativo (il campo è facoltativo) e utilizzare l'identificativo di TRACES
3. la COM ha riepilogato le diverse opzioni per firmare digitalmente il certificato in TRACES:
  - OCC è fatto in TRACES e firmato con *e\_seal* in TRACES;
  - OCC è fatto nel sistema informatico dell'OdC o dell'AC, firmato con firma elettronica (che deve essere qualificata ai sensi della normativa unionale). *L'e\_Sealed XML* del certificato viene inviato a TRACES via *webservice*;
  - OCC è fatto nel sistema informatico dell'OdC o dell'AC, l'XML (non firmato) dell'OCC viene inviato tramite *webservice* a TRACES, i certificati devono essere firmati singolarmente dentro TRACES con il sigillo elettronico.

La COM e il *team* di TRACES si è detta disponibile, nella misura in cui la piattaforma lo consente, a trovare soluzioni che possano rendere il lavoro più semplice e veloce e ad inviare le richieste di chiarimento per migliorare il sistema.

La COM ha infine invitato gli SM ad incentivare la registrazione da parte degli OdC in TRACES e la frequentazione, da parte degli stessi, dell'ambiente informatico TRACES e ha informato che sta lavorando per organizzare un workshop insieme al *team* TRACES.

#### **11. B.9. General introduction on the new surveillance system in MS**

La COM ha informato gli SM che si sta lavorando per riorganizzare il sistema di audit degli SM che sarà portato avanti principalmente dalla DGAGRI B4 e non più dalla DGSANTE che, continuerà ad occuparsi dei controlli del biologico solo nell'ambito degli audit per l'OCR.

## **12. B.10. International Points**

La COM ha aggiornato i delegati sui seguenti punti:

1. allargamento a Colombia e Messico dei negoziati per accordo commerciale sui prodotti biologici;
2. implementazione di nuove norme in Perù per importazione di prodotti biologici e la COM è a disposizione per fornire ulteriori informazioni e i riferimenti dei contact point;
3. la Corea ha rimandato a periodo da definirsi, l'audit presso Italia, Spagna o Francia che era previsto per questo autunno;
4. sono stati inviati alle autorità nipponiche tutti gli aggiornamenti che sono stati trasmessi dagli SM in relazione agli odc che certificano i prodotti esportati in Giappone

## **13. B.12 AOB**

La COM ha informato i delegati che sta lavorando, insieme con il team TRACES, alla possibilità di modificare la decisione nel box 30 del COI, dopo che è stata apposta la firma direttamente da parte delle autorità competenti. Ad oggi questa possibilità resta all'helpdesk di TRACES sino a quando non si individuerà una procedura che mantenga la sicurezza del sistema.

La COM ha confermato che, come rilevato dall'Italia, la normativa non è chiara in relazione all'obbligo di compilazione del box 19 e che, per iscritto o al prossimo COP, fornirà i chiarimenti necessari dopo aver consultato l'unità giuridica.

La COM e il team TRACES verificheranno anche le problematiche che sono emerse nella gestione CHED linkato ad un COI dove non è compilato il box 19.

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)